Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 23 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 54 DEL 23 FEBBRAIO 1984:

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1984.

Approvazione dei modelli 770, 770/A-bis, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/D-1, 770/E, 770/F, 770/G e 770/G-1 concernenti la dichiarazione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da presentare nell'anno 1984, dai sostituti di imposta.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1984.

Approvazione del modello 770-bis concernente la dichiarazione relativa agli interessi ed agli altri redditi di capitale, da presentare da parte dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nell'anno 1984 quali sostituti di imposta.

(866-867)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1983, n. **917.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 92, relativo al corso di laurea in scienze geologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

geochimica applicata;
paleontologia stratigrafica.

Art. 2.

Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in chimica per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

termodinamica statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 390

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **918.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato con regio decreto 16 gennaio 1933, n. 1570, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario navale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 14, relativo al corso di laurea in scienze nautiche, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

elettromagnetismo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione foglio n.* 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1983, n. **919.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. **1071**, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 52, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari dell'indirizzo politico-sociale del corso di laurea in scienze politiche, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto statuale dei culti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 387

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **920**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi della Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università della Calabria, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 39, relativo all'elenco degli insegnamenti afferenti al dipartimento di storia, sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti complementari:

ittitologia;
storia delle origini cristiane.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 14

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 maggio 1983.

Istituzione di tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali di polizia giudiziaria da parte del personale militare delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visti gli articoli 221 del codice di procedura penale, 1235 del codice della navigazione, 21 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima) nonché l'art. 23 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) che riconoscono al personale militare delle capitanerie di porto le qualifiche di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria per i reati contemplati dalle norme medesime;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;

Ritenuta la necessità di istituire una tessera di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali da rilasciare agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 20 maggio 1983 agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle capitanerie di porto è rilasciata una tessera personale di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali, di colore azzurro, conforme agli allegati *A*, *B* e *C*.

Art. 2.

Detto documento ha validità decennale, non è soggetto a convalida annuale, deve essere rinnovato in caso di promozione, smarrimento, furto e precoce logorio e deve essere ritirato all'atto del congedo.

Art. 3.

Le tessere di riconoscimento saranno iscritte nel modulario degli stampati in uso presso l'amministrazione della marina mercantile.

Roma, addì 20 maggio 1983

Il Ministro: DI GIESI

ALLEGATO *A*

MODULO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER UFFICIALI

(colore azzurro)

MINISTERO MARINA MERCANTILE
CAPITANERIE DI PORTO
UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
N° 000000
UFFICIALI
(Art. 221 CPP; 12 5 CN; 21 L. 963/1965; 23 L. 979/1982)
Grado
Cognome e Nome
Nato il

(Dritto)

N. 796 del MODULARIO - R.R. Mod. CP/A
TESSERA DI RICONOSCIMENTO
Altezza
Capelli
Occhi
Colorito
Gruppo sanguigno
Segni particolari
Timbro
Data rilascio
Valido sino
I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

(Rovescio)

ALLEGATO B

MODULO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER SOTTUFFICIALI

(colore azzurro)
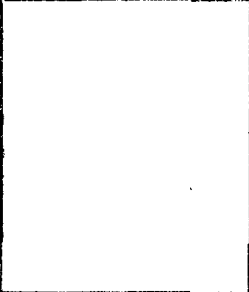
MINISTERO MARINA MERCANTILE
CAPITANERIE DI PORTO
UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

N° 000000

SOTTUFFICIALI

(Artt. 221 CPP, 1235 CN, 21 L. 963/1965, 23 L. 979/1982)

Grado

Cognome e Nome

Nato il

a

( )

(Dritto)

N. 797 del MODULARIO - R.R. Mod. CP/B

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza	Capelli	Occhi	Colorito
Gruppo sanguigno			

Segnj particolari	Timbro
Data rilascio	
Valida sino	

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

(Rovescio)

ALLEGATO C

MODULO DI TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER SOTTOCAPI E COMUNI

(colore azzurro)

MINISTERO MARINA MERCANTILE
CAPITANERIE DI PORTO
AGENTE DI POLIZIA GIUDIZIARIA
N° 000000
SOTTOCAPI E COMUNI
Grado
Cognome e Nome
Nato il
a
REPVBBLICA ITALIANA

(Dritto)

N. 796 del MODULARIO - R.R.   Mod. CP/C

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

Altezza | Capelli | Occhi | Colorito

Gruppo sanguigno

Segni particolari | Timbro

Data rilascio

Valida sino

I.P.Z.S. - OFFICINA C.V. - ROMA

(Rovescio)

(771)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 novembre 1983.

Variazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, nonché l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che ha esteso il sistema di perequazione automatica delle pensioni vigente per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti anche al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1983 che ha provveduto ad accertare gli elementi che determinano la perequazione delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti con decorrenza dal 1° luglio 1983;

Atteso che, ai sensi del predetto art. 1, primo comma, del decreto-legge n. 942 del 1977, la perequazione derivante dal decreto anzidetto si applica anche alle pensioni del Fondo per il personale di volo;

Considerato che l'art. 15 della legge n. 484 del 1973 sopra citato stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri dei trasporti e del tesoro devono essere indicati i mezzi con i quali far fronte agli oneri derivanti dall'adeguamento periodico delle pensioni del Fondo anzidetto in relazione al sistema tecnico finanziario in base al quale è regolato il Fondo stesso;

Considerato altresì che l'onere derivante al Fondo volo dalla perequazione di cui al predetto decreto ministeriale 14 giugno 1983, il cui valore capitale è stato valutato in circa 3 miliardi di lire, non trova copertura nelle disponibilità della gestione, tenuto conto che anche nell'esercizio 1982 permane la situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva;

Considerato che l'onere anzidetto può essere coperto, in base al sistema tecnico finanziario del Fondo, mediante l'imposizione di una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,24 per cento per la durata di un quinquennio;

Sentito il parere del comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto, e per la durata di un quinquennio, è dovuta al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea una aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,24 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(902)

DECRETO 28 dicembre 1983.

Adeguamento delle tabelle retributive della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15, decimo comma, della legge 22 febbraio 1973, n. 27, secondo il quale le retribuzioni medie mensili contenute nella tabella allegata alla legge medesima devono essere adeguate con la stessa decorrenza e nella stessa misura in cui sono aumentate, per effetto della perequazione automatica, le pensioni della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1983, che ha provveduto all'accertamento degli elementi che determinano la perequazione automatica delle pensioni dal 1° ottobre 1983;

Considerato che per effetto del suddetto accertamento anche le pensioni marittime superiori al trattamento minimo devono essere aumentate dal 1° ottobre 1983 di una quota aggiuntiva di L. 16.320 mensili;

Considerato, quindi, che ai sensi del predetto articolo 15 della legge n. 27 del 1973, nella stessa misura e con la stessa decorrenza, devono essere adeguate le retribuzioni tabellari della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara;

Decretano:

A decorrere dal 1° ottobre 1983 le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla legge 22 febbraio 1973, n. 27, sono ulteriormente aumentate di una quota aggiuntiva di L. 16.320 con arrotondamento a lire mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro della marina mercantile
CARTA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(903)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1984.

Chiusura della procedura d'amministrazione straordinaria della S.p.a. Domogas, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, modificata e integrata dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 febbraio 1981 con i quali sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Domogas e Estigas Città ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il proprio decreto 29 giugno 1983 con il quale è reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma formulato per le predette società dal commissario dott. Enrico Baldazzi, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Vista l'istanza in data 18 novembre 1983 con la quale il commissario dott. Enrico Baldazzi, ravvisando, in seguito al rientro nei termini di un mutuo ipotecario concesso dall'istituto finanziatore, la possibilità di riportare *in bonis* la Domogas S.p.a. aumentandone il capitale mediante conferimento del credito per finanziamento di L. 797.324.955 vantato dalla società controllante Estigas Città S.p.a., chiede l'autorizzazione a procedere in tal senso;

Visto il parere favorevole espresso su detta istanza dal comitato di sorveglianza di cui all'art. 1 della citata legge n. 95/1979;

Ritenuto che, in considerazione dell'avvenuta realizzazione del programma, debba disporsi la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Domogas S.p.a., aperta con il decreto interministeriale sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Il commissario dott. Enrico Baldazzi è autorizzato a procedere all'aumento del capitale della Domogas S.p.a. mediante conferimento del credito per finanziamento della Estigas Città S.p.a. dell'importo di lire 797.324.955.

Art. 2.

E' conseguentemente disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Domogas, con sede in Milano, di cui alle premesse.

Art. 3.

L'esecuzione degli adempimenti connessi alla chiusura della procedura sarà curata dal dott. Enrico Baldazzi e le spese relative saranno a carico della S.p.a. Domogas.

Roma, addì 14 febbraio 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(942)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 25 novembre 1983, n. **921.**

Approvazione del nuovo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

N. 921. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1983, col quale, sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, viene approvato il nuovo statuto della sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Tesoro, foglio n.* 106

COMUNITA EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 213/84 della commissione, del 26 gennaio 1984, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 25 *del* 30 *gennaio* 1984.

(23/C)

Regolamento (CEE) n. 214/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2615/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di talune regioni francesi e italiane nel contesto dell'ampliamento della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 215/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica per contribuire allo sviluppo di alcune regioni della Grecia nel contesto dell'ampliamento della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 216/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 2616/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria siderurgica.

Regolamento (CEE) n. 217/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2617/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in alcune zone colpite dalla ristrutturazione della costruzione navale.

Regolamento (CEE) n. 218/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2618/80 che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire a una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti energetici di talune regioni della Comunità mediante una migliore utilizzazione delle nuove tecnologie in materia di idroelettricità e di energie alternative.

Regolamento (CEE) n. 219/84 del Consiglio, del 18 gennaio 1984, che istituisce un'azione comunitaria specifica di sviluppo regionale per contribuire ad eliminare gli ostacoli allo sviluppo di nuove attività economiche in talune zone colpite dalla ristrutturazione dell'industria tessile e dell'abbigliamento.

Pubblicati nel n. L 27 *del* 31 *gennaio* 1984.

(24/C)

Regolamento (CEE) n. 220/84 del Consiglio, del 26 gennaio 1984, relativo all'applicazione della decisione n. 2/83 del Consiglio di cooperazione CEE-Israele che modifica ulteriormente gli articoli 6 e 17 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «*prodotti originari*» ed ai metodi di cooperazione amministrativa.

Regolamento (CEE) n. 221/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 222/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 223/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 224/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, che fissa il prezzo del mercato per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 225/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 226/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 227/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 228/84 della commissione del 27 gennaio 1984, relativo al rilascio, il 30 gennaio 1984, dei titoli di importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 229/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3652/81 che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di fissazione anticipata nel settore del pollame e delle uova.

Regolamento (CEE) n. 230/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, recante prima modifica del regolamento (CEE) n. 1761/83 che fissa le tasse di compensazione nel settore delle sementi.

Regolamento (CEE) n. 231/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 232/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 233/84 della commissione, del 27 gennaio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli *alimenti composti* a base di cereali per gli animali.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 3235/83 della commissione, del 16 novembre 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. L 319 del 17 novembre 1983.

Pubblicati nel n. L 23 *del* 28 *gennaio* 1984.

(25/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Vetreria F.lli Benecchi, con sede in Milano e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Paolo Sisac di Roma, è prolungata al 22 agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Paolo Sisac di Roma, è prolungata al 21 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 aprile 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sanson, in Masone (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 maggio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omera - Schio, sede e stabilimento in Chiuppano (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1982 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova industria pontina, in Latina, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le

agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Dalle Molle, in Schio (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1982 al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ICS - Industrie confezioni sianesi, con stabilimento in Siano (Salerno), è prolungata per altri sei mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni meccaniche Finsider, in Livorno e stabilimento in Guasticce (Livorno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1983 al 7 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rex, ceramiche artistiche, in Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 agosto 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omino di Ferro, in Milano e stabilimento in Casorate Primo (Pavia), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mosat di Mezzopera Primo, in Cerreto d'Esi (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 novembre 1982 al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartiera di Carmignano S.p.a., in Carmignano di Brenta (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 dicembre 1982 al 26 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cazzaniga, in Milano, stabilimento e sede amministrativa in Biassono (Milano), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ceramica Stylon S.p.a., in Vaprio d'Agogna (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 marzo 1983 al 4 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sinco, in Milano, stabilimento in Carugate (Milano), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie officine San Giorgio Prà, in Genova-Prà, è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nel comparto delle lavorazioni meccaniche e di carpenteria metallica per macchine agricole e movimento terra nella provincia di Lecce, è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sider Calce S.p.a., con sede in Campiglia Marittima (Livorno) e stabilimenti in Campiglia Marittima (Livorno) e Terni, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Elfin MB S.p.a., con sede in Borgaro Torinese (Torino) e stabilimenti in Borgaro Torinese (Torino), Grugliasco (Torino) e Livorno Ferraris (Vercelli), è prolungata al 15 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.PLA.VE. - Industrie plastiche vernici, con stabilimento in Sparanise (Caserta) è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valdera Mense, con sede in Pontedera, unità operante degli stabilimenti Piaggio, siti in Pisa, Pontedera (Pisa) e Vicopisano (Pisa), è prolungata al 15 gennaio 1984 limitatamente alle giornate in cui nel detto periodo vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso l'impresa industriale in cui viene svolto il servizio mensa. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura di Sagrado, con sede in Cesano Maderno (Milano), stabilimento in Sagrado (Gorizia), è prolungata al 16 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.C.M. Costruzioni carpenterie meccaniche di Settimo Torinese (Torino), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe De Micheli e C., con sede in Firenze, unità di Firenze, Roma, Milano, Genova, Venezia e Napoli, è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mariella di Medola (Forlì), è prolungata al 17 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Helene Curtis, sede in Milano e stabilimenti in Milano e Buccinasco (Milano), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tessitura di Grosso, con sede e stabilimento in Grosso (Torino), è prolungata al 6 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.I.F. Consorzio industrie fiammiferi, con sede in Roma, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.G. di Maccherone Michele, in via Cascine Vica, Rivoli (Torino), è prolungata al 28 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brionvega, con sede in Milano, è prolungata al 25 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolaizoni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fisac, con sede in Milano e Como, stabilimenti in Como, Fino Mornasco, Cermenate, Luisago, è prolungata al 29 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.P.A. Sud di Pomezia (Roma), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dukron italiana, con stabilimento in Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 agosto 1982 al 27 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellebi, con stabilimento in Somma Vesuviana (Napoli), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sagoma, con sede e stabilimento in Pavia di Udine, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1979 al 14 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Francesco Lazzeri di S. Giuliano Terme (Pisa), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, **disposta** in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Archforma di Pozzuoli (Napoli), è prolungata al 25 dicembre 1983. **Si applicano** ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Sarde di Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 gennaio 1983 al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(753 - 875)

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DE.BI. - Derivati biologici internazionali.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. DE.BI. - Derivati biologici internazionali che versino nelle ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è disposta l'ammissione al beneficio del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 25 ottobre 1982 al 31 dicembre 1982.

(874)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionale calamità o avversità atmosferica nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Lombardia e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Con i decreti ministeriali emanati nella data di seguito riportata, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge numero 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi indicati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 90

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gorizia:

grandinata dell'11 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Cormons, Medea e Mariano del Friuli;

grandinate del 29 luglio 1983 nel territorio del comune di Ronchi dei Legionari;

nubifragio e tromba d'aria dell'11 ottobre 1983 nel territorio del comune di Cormons.

Pordenone:

grandine e nubifragio del 6 giugno 1983 nel territorio del comune di Pasiano di Pordenone;

grandine e tromba d'aria del 10 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Arba e Maniago;

grandinata del 14 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone;

grandinata e nubifragio del 14 luglio 1983 nel territorio del comune di S. Vito al Tagliamento;

grandinate e tromba d'aria del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Casarsa della Delizia, Fiume Veneto, Cordovado, Morsano al Tagliamento, S. Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Vito d'Asio e Zoppola;

grandine e tromba d'aria dell'11 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Pordenone e S. Quirino;

grandine e tromba d'aria del 17 agosto 1983 nel territorio del comune di Sacile;

grandine e tromba d'aria del 16 settembre 1983 nel territorio del comune di Spilimbergo;

tromba d'aria dell'11 ottobre 1983 nel territorio dei comuni di Brugnera e Prata di Pordenone;

siccità estate 1983 nel territorio dei comuni di Budoia, Fanna, Meduno, Travesio, Arba, Aviano, Caneva, Cavasso Nuovo, Cordenons, Maniago, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, S. Giorgio della Richinvelda, S. Quirino, Sequals, Spilimbergo e Vivaro.

Trieste:

siccità estate 1983 nel territorio dei comuni di San Dorlingo della Valle, Monrupino, Sgonico, Duino Aurisina, Trieste e Muggia.

Udine:

grandinata del 13 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Cividale del Friuli e Stregna;

grandinata del 14 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Aiello del Friuli, Campolongo al Torre, Cervignano del Friuli e Ruda;

grandinata del 24 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Bertiolo e Varmo;

grandinata del 29 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Gemona del Friuli, Treppo Grande e Trasaghis;

grandine e tromba d'aria del 29 luglio 1983 nel territorio del comune di Buia;

nubifragio e grandine del 2 agosto 1983 nel territorio del comune di Bicinicco;

grandine e tromba d'aria del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Codroipo, Sedegliano, Buttrio, Moimacco e Premariacco;

tromba d'aria del 2 agosto 1983 nel territorio del comune di Palazzolo dello Stella;

grandinate del 2 agosto 1983 nel territorio del comune di Remanzacco;

tromba d'aria del 2 settembre 1983 nel territorio del comune di Varmo;

nubifragio, grandine e tromba d'aria del 3 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Aquileia e Terzo di Aquileia;

nubifragio dell'11 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Pulfero e Torreano;

nubifragio e tromba d'aria dell'11 ottobre 1983 nel territorio dei comuni di Ronchis, Latisana, Lignano, Manzano, Mortegliano e S. Giovanni al Natisone;

siccità estate 1983 nel territorio dei comuni di Campoformido, Cividale del Friuli, Corno di Rosazzo, Martignacco, Moimacco, Palmanova, Pasian di Prato, Povoletto, Premariacco, Remanzacco, S. Giovanni al Natisone, San Leonardo, S. Pietro al Natisone, S. Vito al Torre, S. Vito di Fagagna, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Visco, Basiliano, Buttrio, Chiopris-Viscone, Coseano, Dignano, Fagagna, Lestizza, Manzano, Mereto di Tomba, Moruzzo, Pagnacco, Pozzuolo del Friuli, Ragogna, Reana del Roiale, Rive d'Arcano, S. Daniele del Friuli, Santa Maria La Longa e Udine.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 91

REGIONE PIEMONTE

Alessandria:

piogge continue con grandine dei giorni 19, 20 e 21 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Garbagna, Avolasca e Borghetto di Borbera;

tromba d'aria con nubifragio grandinifero del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Alice Bel Colle, Strevi, Acqui Terme, Bistagno, Capriata d'Orba, Casalcermelli, Cassine, Castelletto d'Orba, Castelnuovo Bormida, Castellazzo Bormida, Francavilla Bisio, Frugarolo, Gavi Ligure, Prasco, Predosa, Ricaldone, Rivalta Bormida, Roccagrimalda, S. Cristoforo, Sezzadio Silvano d'Orba, Tassarolo, Terzo d'Acqui, Mombello Monferrato, Camino e Alessandria.

Asti:

grandinata del 13 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Castiglione d'Asti, Isola d'Asti, Montegrosso d'Asti e Mombercelli;

grandinata del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Castel Rocchero, Montabone, Rocchetta Palafea, Calamandrana, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina, Fontanile, Mombaruzzo, Rocca d'Arazzo, Nizza Monferrato e Castagnole Lanze.

Cuneo:

nubifragio con grandine del 22 maggio 1983 nel territorio dei comuni di Busca e Saluzzo;

nubifragio con grandine del 13 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Brondello, Castellar, Pagno, Castiglione Falletto e Revello;

nubifragio con grandine del 9 luglio 1983 nel territorio del comune di Gaiola;
grandinata del 20 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Alba e Diano d'Alba.

Torino:
nubifragio con grandine del 13 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Chivasso, S. Sebastiano Po, Casalborgone e Mazzé;
nubifragio con grandine del 26 giugno 1983 nel territorio dei comuni di Grugliasco, Volvera, Airasca, Cumiana, Rivoli e S. Pietro Val Lemina;
grandinata e tromba d'aria del 10 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Piverone, Cossano Canavese, Maglione, Settimo Rottaro, Azeglio, Borgomasino, Carmagnola, Ozegna e Castellamonte;
grandine e tromba d'aria del 1° e 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Agliè, Azeglio, Borgomasino, Caravino, Castellamonte, Cossano, Maglione, Palazzo, Perosa Canavese, Romano, S. Martino Canavese, Scarmagno, Vestignè, Vialfrè, Monteu da Po e Strambino;
grandine e tromba d'aria del 23 agosto 1983 nel territorio del comune di Cavour.

Vercelli:
grandinata del 10 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Viverone, Zimone e Borgo d'Ale;
grandinata del 1° e 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Alice Castello, Borgo d'Ale, Cavaglià, Tricerro, Villanova Biellese, Viverone e Zimone;
grandinata dell'11 settembre 1983 nel territorio dei comuni di Arborio, Balocco, Buronzo, Dorzano, Rovasenda e San Giacomo.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 92

REGIONE LIGURIA

Genova:
grandinata del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di S. Colombano Certenoli, Carasco e Mezzanego;
grandinata del 7 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Sestri Levante e Casarsa Ligure.

La Spezia:
grandinate del 25 e 26 maggio 1983 nel territorio dei comuni di La Spezia e Riomaggiore;
grandinata del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Maissana e Riomaggiore.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 93

REGIONE LOMBARDIA

Cremona:
nubifragio con grandine e vento forte del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Sospiro, Cella Dati, Derovere, Ca' d'Andrea, S. Daniele Po e Cingia de' Botti.

Milano:
nubifragio con grandine e forte vento del 28 giugno 1983, 1° e 10 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Abbiategrasso, Agrate Brianza, Albairate, Bareggio, Brugherio, Cisliano, Concorezzo, Cornaredo, Cornate d'Adda, Cusago, Gaggiano, Mezzago, Milano, Monza, Ozzero, Pero, Rho, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 94

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi appresso indicati:

Trento:
grandinata del 23 maggio 1983 nel territorio dei comuni di Strigno, Scurelle, Spera, Ivano-Fracena, Villa Agnedo, Ospedaletto e Borgo Valsugana;
grandinata del 10 e 11 giugno 1983 nel territorio dei comuni di S. Michele all'Adige, Giovo, Lisignago, Cembra, Faver, Segonzano, Roverè della Luna, Trento, Lavis, Tenna, Levico, Caldonazzo, Calceranica, Pergine e Isera;
siccità estate 1983 nel territorio dei comuni di Civezzano, Centa S. Nicolò, Fornace, Pergine, Vattaro, Vigolo Vattaro, Bosentino, Santa Orsola, Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo, Levico, Arco, Tenno, Mori, Ronzo-Chienis, Bresimo, Cavareno, Sarnonico, Malosco, Ronzone, Ruffré, Don, Amblar, Sfruz, Fondo, Revò, Vigo di Ton, Cavedine, Lasino, Ala, Rovereto, Besenello, Pomarolo, Villa Lagarina, Nogaredo, Isera, Brentonico, Vallarsa, Terragnolo, Trambileno, Peio e Pellizzaro;
grandinata del 2 agosto 1983 nel territorio del comune di Avio;
grandinata dell'11 ottobre 1983 nel territorio dei comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz, Brez, Dambel e Sanzeno.

Decreto ministeriale 20 *gennaio* 1984, *n.* 95

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bolzano:
grandinata del 10 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Lagundo, Parcines e Tirolo;
grandinata del 24 luglio 1983 nel territorio dei comuni di Appiano, Nalles, Terlano e Tesimo;
grandinate del 2 agosto 1983 nel territorio dei comuni di Bronzolo, Laives e Montagna;
grandinata dell'11 ottobre 1983 nel territorio dei comuni di Castelbello-Ciardes, Cernes, Lagundo, Lana Marlengo, Naturno, Parcines, Plaus, Scena e Tesimo.

Le regioni Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Liguria, Lombardia e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590.

(906)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcuni soci della cooperativa motopescherecci « Luigi Rizzo » di Grado

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 il pagamento del complessivo carico tributario, ammontante a L. 21.377.165, dovuto da alcuni soci della cooperativa motopescherecci « Luigi Rizzo » di Grado, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Gorizia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(922)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Basile Silvio Sud, in Taranto

Con decreto ministeriale 7 febbraio 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 189.661.000, dovuto dalla S.r.l. Basile Silvio Sud, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(923)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 24 febbraio 1984.

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 15 febbraio 1984 relativo alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre mesi fissata per il **24 febbraio 1984, si comunica che il prezzo** medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,55 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto.

(1006)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Aumento, da venti a trentasette, del numero dei posti del concorso a geometra e perito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 4 marzo 1982, n. 66, con il quale è stato aumentato di venti unità, per l'anno 1984, il ruolo della carriera di concetto tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che dei cennati venti posti recati in aumento, sette devono essere riservati al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1983, registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1983, registro n. 11 Interno, foglio n. 16, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 123 del 6 maggio 1983, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di geometra e perito in prova del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei quali sei riservati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che alle prove scritte del predetto concorso sono risultati presenti settecentotre concorrenti e che tale numero garantisce una migliore selezione anche in vista dell'assunzione di un più adeguato numero di vincitori;

Rilevato che la commissione esaminatrice non ha ancora portato a termine le operazioni di correzione degli elaborati;

Valutata l'esigenza di non reiterare inutilmente lunghe ed onerose procedure concorsuali procedendo alla copertura del contingente relativo all'anno 1984;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

I posti messi a concorso con il suddetto decreto ministeriale 14 aprile 1983 vengono aumentati a trentasette.

Di questi, tredici sono riservati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei prescritti requisiti.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 gennaio 1984

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *febbraio* 1984
Registro n. 7 *Interno, foglio n.* 178

(980)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Integrazione della tabella delle sedi degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1984.

(Ordinanza 25 gennaio 1984).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta l'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1983 con la quale sono state indette le sessioni di esami di Stato di abilitazione professionale per l'anno 1984;

Vedute le richieste dei rettori delle Università di Urbino, Cagliari e L'Aquila;

Considerata l'opportunità di procedere all'inserimento delle predette Università quali sedi di esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo;

Considerata l'opportunità di integrare la tabella delle sedi di esame per la professione di ingegnere della sede di Udine;

Ordina:

Articolo unico

La tabella delle sedi di esami di Stato che si svolgeranno nell'anno 1984 allegata all'ordinanza ministeriale 1° dicembre 1983 è integrata con l'inserimento delle Università di Urbino, Cagliari e L'Aquila quali sedi di esami di Stato per la professione di biologo.

Nella stessa tabella, per la professione di ingegnere della sede di Udine, è aggiunta la seguente precisazione relativa ai corsi di laurea: « Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. Ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo ».

Roma, addì 25 gennaio 1984

Il Ministro: FALCUCCI

(937)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico, tecnico laureato e parasanitario presso l'unità sanitaria locale n. 43

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 43, in Leno, a:

due posti di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di anestesia-rianimazione;
un posto di assistente di anatomia e istologia patologica;
un posto di direttore biologo;
un posto di aiuto medico gastroenterologo;
dodici posti di infermiere professionale;
un posto di tecnico della riabilitazione fisiokinesiterapista;
un posto di personale di vigilanza ed ispezione (vigile sanitario);
tre posti di tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Leno (Brescia).

(938)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, *maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c* postale *n.* 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227